

*Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo*  
(Fondazione)

# Regolamento d'organizzazione

**Entrata in vigore: 1° gennaio 2024**

# Indice

---

## **Art. 1 Basi**

---

## **Art. 2 Il consiglio di fondazione**

---

- 1 - Composizione
- 2 - Elezione
- 3 - Durata del mandato
- 4 - Costituzione
- 5 - Sedute
- 6 - Compiti e competenze
- 7 - Adozione di decisioni
- 8 - Diritto d'accesso e rapporto

---

## **Art. 3 Le commissioni amministrative**

---

---

## **Art. 4 Il comitato d'investimento**

---

---

## **Art. 5 L'organo di gestione**

---

---

## **Art. 6 Diritto di firma**

---

---

## **Art. 7 Controllo interno**

---

---

## **Art. 8 Negozi giuridici con parti correlate**

---

---

## **Art. 9 Riservatezza; restituzione dei dossier**

---

---

## **Art. 10 Disposizioni finali**

---

## Art. 1 Basi

Questo regolamento viene emanato in base agli artt. 3, 6 e 7 dell'atto di fondazione. Esso disciplina l'organizzazione della fondazione nonché la costituzione, la deliberazione, i compiti e i poteri:

- a) del consiglio di fondazione
- b) delle commissioni amministrative
- c) del comitato d'investimento
- d) dell'organo di gestione

## Art. 2 Il consiglio di fondazione

### 1 - Composizione

Il consiglio di fondazione comprende sei membri. Esso si compone di un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.

### 2 - Elezione

L'elezione del consiglio di fondazione è disciplinata in regolamenti elettorali a parte.

### 3 - Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La carica inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di quattro anni dopo. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.

I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione o se i presupposti che hanno portato all'elezione in seno al consiglio di fondazione non sono più soddisfatti. Pertanto, non è determinante il momento della disdetta del rapporto di lavoro o del contratto di affiliazione, bensì la loro effettiva fine.

Se un membro lascia la carica nel corso del mandato, viene sostituito conformemente alle disposizioni del regolamento elettorale.

### 4 - Costituzione

Il consiglio di fondazione si autocostruisce.

All'inizio del mandato esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, che per un mandato ciascuno appartengono alternativamente alla cerchia dei rappresentanti dei dipendenti e a quella dei rappresentanti del datore di lavoro.

### 5 - Sedute

Le sedute del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente ogni qualvolta si rendano necessarie, tuttavia almeno una volta all'anno.

Il consiglio di fondazione si riunisce inoltre se la maggioranza dei propri membri, l'organo di gestione o il comitato d'investimento lo richiede per iscritto al presidente o in un'altra forma che consenta la prova per testo, indicando i motivi della convocazione della seduta. La seduta dovrà essere convocata tempestivamente.

La convocazione del consiglio di fondazione deve avvenire almeno cinque giorni feriali prima del giorno della seduta. In casi urgenti, questo termine può essere abbreviato. Giorno, orario e luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno devono essere comunicati al momento della convocazione e i documenti determinanti devono essere trasmessi. In merito a oggetti non elencati sulla lista dell'ordine del giorno è possibile decidere solo se partecipano in presenza di tutti i membri del consiglio di fondazione.

La presidenza del consiglio di fondazione viene assunta dal presidente e in caso di suo impedimento dal vicepresidente.

I membri dell'organo di gestione e del comitato d'investimento partecipano alle sedute del consiglio di fondazione con voto consultivo.

Le sedute possono aver luogo sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta al presidente. In occasione di sedute sotto forma di riunione fisica, il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

## 6 - Compiti e competenze

Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a) Alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- b) Elezione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
- c) Definizione dell'organizzazione della fondazione e dei relativi organi, se la legge e l'atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- d) Investimenti
  - Scelta del gestore patrimoniale
  - Formulazione della strategia d'investimento e disposizioni sulla loro attuazione
  - Emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
  - Approvazione di contratti speciali
  - Vigilanza e controllo degli affari in corso.
- e) Organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- f) Nomina e revoca dell'organo di gestione e delle persone a cui è affidata la rappresentanza della fondazione nonché regolamentazione del diritto di firma
- g) Alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari della fondazione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni
- h) Approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione.
- i) Scelta della riassicurazione
- j) Decisione in merito a fusione e scioglimento della fondazione nonché presentazione della domanda all'autorità di competenza

La competenza di decidere in merito alla stipula o alla disdetta di contratti di adesione viene delegata all'organo di gestione.

## 7 - Adozione di decisioni

Il consiglio di fondazione può deliberare validamente in presenza della maggioranza dei propri membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, fatte salve le disposizioni seguenti.

Per le seguenti decisioni è necessaria una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri del consiglio di fondazione:

- a) Modifica dell'atto di fondazione
- b) Modifica del presente regolamento d'organizzazione
- c) Nomina del gestore patrimoniale
- d) Nomina dell'organo di gestione
- e) Scelta della società d'assicurazione sulla vita riassicuratrice.

In caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

Occorre stendere un verbale sulle trattative e le decisioni del consiglio di fondazione.

Le decisioni del consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare, a meno che un membro del consiglio di fondazione non richieda la discussione orale entro tre giorni dall'invio della relativa proposta. La delibera circolare è valida se l'approvazione scritta della maggioranza dei membri del consiglio di fondazione perviene per posta o e-mail. Le disposizioni in merito al quorum vanno rispettate anche per le decisioni emesse per via circolare. Le delibere circolari devono essere registrate nel successivo verbale del consiglio di fondazione.

I membri del consiglio di fondazione sono obbligati ad astenersi se vengono prese decisioni che toccano i propri interessi o gli interessi di persone correlate fisiche o giuridiche.

## **8 - Diritto d'accesso e rapporto**

### Diritto d'accesso

Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere di essere informato in merito alle questioni della fondazione. Durante le sedute i membri del consiglio di fondazione e del comitato d'investimento nonché le persone a cui è stata affidata la gestione sono tenuti a fornire informazioni.

Al di fuori delle sedute, ogni membro può richiedere dalle persone a cui è stata affidata la gestione e dal comitato d'investimento informazioni in merito all'andamento degli affari e, con il consenso del presidente, anche in merito a singoli affari.

Nella misura in cui ciò è indispensabile all'assolvimento di un compito, ogni membro può domandare al presidente che gli siano presentati i libri e gli atti. Se il presidente respinge una domanda di informazione, audizione o consultazione, spetta al consiglio di fondazione decidere in merito. Rimangono riservate regolamentazioni o decisioni del consiglio di fondazione che ampliano il diritto a informazione e consultazione da parte dei membri del consiglio di fondazione.

### Rendiconto

A ogni seduta l'organo di gestione e il comitato d'investimento devono informare il consiglio di fondazione in merito all'andamento degli affari e a importanti operazioni. Occorre informare tempestivamente i membri del consiglio di fondazione, per via circolare, in merito a situazioni straordinarie.

### Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce l'ammontare della remunerazione da versare ai suoi membri in base alla pretesa e alla responsabilità.

## **Art. 3 Le commissioni amministrative**

Al momento dell'adesione, ogni datore di lavoro s'impegna a istituire una commissione amministrativa. Le commissioni amministrative si compongono di un egual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro, almeno, tuttavia, di due membri. Esse devono comunque essere organizzate in modo paritetico a norma dell'art. 51 LPP.

Conformemente alla legge, all'atto di fondazione, al regolamento di previdenza e al contratto di adesione, le commissioni amministrative provvedono al buon andamento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Incombono loro in particolare i seguenti compiti:

- a) Gestione delle opere di previdenza
- b) Scelta del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione e attuazione dei regolamenti di previdenza
- c) Informazione delle persone assicurate

- d) Controllo dei pagamenti dei contributi (dei dipendenti e del datore di lavoro) da parte dei datori di lavoro
- e) Elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale.

Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi delle proprie opere di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

## **Art. 4 Il comitato d'investimento**

Il comitato d'investimento, eletto dal consiglio di fondazione, comprende almeno tre membri e può essere composto anche da esperti interni o esterni (con o senza diritto di voto). Il comitato d'investimento è l'organo specializzato competente per la gestione patrimoniale della fondazione. Prepara le decisioni rilevanti per gli investimenti all'attenzione del consiglio di fondazione e ne gestisce l'applicazione.

Il comitato d'investimento sostiene e offre consulenza al consiglio di fondazione nei seguenti ambiti: formulazione, attuazione e controllo della strategia d'investimento, del regolamento in materia d'investimenti come pure scelta di un gestore patrimoniale nonché formazione e controllo di quest'ultimo. Formula anche le basi decisionali laddove modifiche si rivelino necessarie o opportune.

Funge da anello di congiunzione tra gestore patrimoniale e consiglio di fondazione. Elabora il mansionario e i mandati di gestione per il gestore patrimoniale e propone una struttura organizzativa adeguata degli investimenti. Fornisce al consiglio di fondazione un rapporto almeno a scadenza trimestrale sull'evoluzione della gestione patrimoniale. Ove necessario, il consiglio di fondazione ha la facoltà di richiedere i rapporti a intervalli più brevi.

Compete al consiglio di fondazione determinare la remunerazione dei membri del comitato d'investimento.

## **Art. 5 L'organo di gestione**

Il consiglio di fondazione nomina l'organo di gestione, i cui compiti emanano dal contratto di gestione.

La remunerazione dell'organo di gestione viene disciplinata nel contratto di gestione.

## **Art. 6 Diritto di firma**

Il consiglio di fondazione disciplina e conferisce il diritto di firma. È prevista esclusivamente la firma collettiva a due.

## **Art. 7 Controllo interno**

Il consiglio di fondazione è responsabile dell'istituzione di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione e nomina un responsabile SCI tra le sue fila.

Il responsabile SCI del consiglio di fondazione informa regolarmente il consiglio di fondazione in merito all'esistenza e all'efficacia del sistema di controllo interno e al rispettivo contesto di controllo.

Il consiglio di fondazione garantisce che le terze parti che forniscono servizi essenziali alla fondazione dispongano di un adeguato sistema di controllo interno.

## **Art. 8 Negozi giuridici con parti correlate**

I negozi giuridici della fondazione con membri del consiglio di fondazione, datori di lavoro affiliati o persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione o della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche correlate con le persone summenzionate, devono corrispondere alle condizioni usuali sul mercato e devono essere dichiarati ogni anno all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o della gestione patrimoniale devono comunicare ogni anno i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

## **Art. 9 Riservatezza; restituzione dei dossier**

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a mantenere il massimo riserbo nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

I dossier devono essere restituiti al più tardi il giorno della cessazione della funzione.

## **Art. 10 Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore al 1 gennaio 2024 e sostituisce quello del 31 dicembre 2022.

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento, con maggioranza qualificata, il presente regolamento.

\* \* \*